



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 75 del 31.03.2017

Oggetto: Conferimento incarico per Accordo Transattivo pratica ISPO / G. e presa atto consulenza medico legale	
Struttura Proponente:	Direzione aziendale
	Responsabile del Procedimento
Estensore	Domenichini Umberto

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Eseguibile a norma di Legge dal 31 MAR. 2017

Pubblicato a norma di Legge il 31 MAR. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 31 MAR. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visti/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale; modifiche alla L.R. 40/2005"
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SST. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008";
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Ricordato che :

- in forza della L.R.T. 04.02.2008 n. 3 l' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1° Luglio 2008;
- questo Istituto ha avvertito la necessità, per particolari situazioni e per i risvolti tecnici alle stesse legati, di poter usufruire della consulenza in materia giuridico - amministrativa;
- con Delibera del D.G. n. 42 del 16/02/2016 è stato pubblicato un Avviso pubblico per l'attivazione di una collaborazione libero professionale con un Esperto Legale, laureato in Giurisprudenza ed iscritto all'Albo degli Avvocati;
- a seguito delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico, incaricato di verificare i curricula vitae degli aspiranti, nominato con Delibera di cui sopra, riunitosi in data 21/03/2016, è stato stabilito che il professionista (tra quelli che hanno presentato domanda) che risultava possedere maggiore qualificazione professionale e comprovata competenza rispetto alle materie oggetto dell'incarico era l'Avvocato Paolo Stolzi del Foro di Firenze;

Premesso che:

- La Sig.ra M. G, in data 10.05.2011, eseguiva Pap Test presso il Distretto di Santa Croce dell'USL 11 di Empoli, con esito negativo, a firma di ISPO;
- seguivano due interruzioni di gravidanza e varie visite ginecologiche ed esami diagnostici fino all'esame colposcopico, eseguito in data 13.10.2013, che attestava la presenza di un carcinoma e rendeva necessaria una c.d.conizzazione, in data 07.11.2013 ed un intervento di chirurgia radicale, in data 02.04.2014, nonché chemioterapia neoadiuvante;
- la Sig.ra M.G. provvedeva a sottoporre a nuova lettura il preparato cervico vaginale oggetto del Pap Test, di cui sopra, presso la U.O. Anatomia Patologica II SSN di Pisa. Quest'ultima, in data 18.06.14, evidenziava la presenza di "*cellule squamose atipiche di significato indeterminato non escludenti una lesione ad alto grado (ASC-H)*";
- con relazioni del 15.07.2014 e del 23.07.2015, il Dott. V. T. evidenziava una erronea lettura del referto citologico cervico vaginale del 10.05.2011, dalla quale sarebbe derivata una tardiva diagnosi, con un conseguente intervento demolitivo verosimilmente evitabile;
- alla luce di tali considerazioni in data 29.07.2014 la Sig.ra M.G. formulava richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Azienda ASL11 di Empoli, la quale, in data 13.05.2015, comunicava che il personale sanitario che avrebbe refertato il pap test del 10.05.2011 era dipendente di ISPO e con successiva del 7.01.2016 respingeva ogni addebito di responsabilità;
- nel marzo 2016, la Sig.ra M. G. decideva di far riesaminare il preparato citologico di cui sopra dal Prof. Dott. G.L. T., presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, che evidenziava

- la presenza di cellule atipiche e, quindi, un'erronea diagnosi iniziale dalla quale sarebbero derivati eventi dannosi che avrebbero potuto essere evitati;
- la Sig.ra M.G. presentava, quindi, domanda di mediazione presso l'OCF Organismo di Conciliazione di Firenze nei confronti della Dott.ssa Ginecologa C. S., dell'Azienda USL Toscana Centro, già USL11 Firenze e dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ISPO, ma l'incontro del 21.07.2016 aveva esito negativo, avendo negato entrambe le strutture sanitarie la loro responsabilità, sia in considerazione dell'elevatissimo importo risarcitorio richiesto, pari a 600.00 euro, sia in considerazione del fatto che il vetrino, della cui erronea lettura coi si doleva, non era nella materiale disponibilità di ISPO;

Dato atto che:

- le parti successivamente si sono incontrate per procedere alla visione del vetrino, posto a disposizione dalla stessa interessata;
- a seguito della visione di esso, è emerso che, effettivamente, ancorché esistenti elementi che astrattamente avrebbero potuto influenzare la lettura dei vetrini rendendola non del tutto attendibile, nel caso di specie la lettura e la diagnosi da essa scaturente, dovevano ritenersi errate. Da ciò sono iniziati contatti fra i legali delle parti;
- i contatti fra le parti che hanno condotto a formulare ipotesi transattive, originariamente respinte da ISPO per l'eccessiva onerosità delle proposte ricevute in via riservata, pur continuando a risultare opportuna la definizione del contenzioso;
- in seguito ad ulteriore proposta della Sig.ra M.G., al fine di definire nell'an e nel quantum il possibile ristoro, è stato conferito incarico peritale da parte di ISPO, al Dott. Franco Marini, medico legale specialista di provata esperienza come da curriculum depositato agli atti;
- il Dott. Franco Marini ha ritenuto, anch'egli, come esistente l'errore di lettura del vetrino, (relazione agli atti d'ufficio) ed ha valutato altresì le conseguenze alle quali ha condotto ed ha ritenuto ugualmente concorrente nella causazione del danno anche la (ex) ASL 11 di Empoli, successivamente indicando una stima prudenziale di valutazione economica del danno, pari ad una cifra complessiva fra i 200.000 ed i 210.000 euro;

Preso atto che :

- tali pareri sono condivisi dalla Direzione di questo Istituto sia nell'an che, per quanto di competenza, nel quantum, pur nella necessaria considerazione della estrema difficoltà di quantificazione precisa delle varie voci di danno ed essi appaiono prudenziali, sia in considerazione della individuata pari misura di responsabilità per la Asl 11, sia in considerazione delle stime economiche effettuate, anche in considerazione del fatto che successivamente alla lettura del vetrino e prima della verifica dell'erronea diagnosi, l'interessata ha subito due aborti e si è sottoposta a cure; elementi questi che potrebbero incidere non poco sulla valutazione del danno biologico temporaneo e sulla personalizzazione di esso in misura massima;
- è parimenti condivisibile la valutazione sul danno da chance di sopravvivenza, per il quale non vi è unanimità di lettura in giurisprudenza quanto a sua quantificazione, dovendo ritenersi ragionevole il calcolo che di esso è stato fatto dal consulente ISPO;
- alle considerazioni sul danno compiute dal consulente, dovrebbero comunque aggiungersi le spese mediche documentate e quelle legali, che andrebbero ad aumentare in modo non irrilevante l'esborso necessario a risarcire il sinistro;
- a seguito di successivi contatti ed incontri informali tra la Sig.ra M.G. ed ISPO, è stato raggiunto un accordo per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari;

Accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte con l'utilizzo delle risorse umane a propria disposizione, all'esigenza di garantire il perfezionamento dell'accordo transattivo de quo;

Ravvisata, a tal fine, la necessità di avvalersi di apposita e qualificata assistenza legale in grado di supportare l'attività di questo istituto nonché di garantire la necessaria assistenza nella gestione delle trattative finalizzate alla stipula della transazione

Rilevato che, data la straordinarietà, la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta, il ricorso a ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario, tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione de quo, il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

Ritenuto per le suesposte ragioni ISPO di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Paolo Stolzi del foro di Firenze di cui, questo Istituto, ha avuto modo di apprezzarne competenza, professionalità e serietà anche alla luce dell'esperienza acquisita in analoghe specifiche questioni, avendo, tra l'altro, tutelato l'interesse dell'Istituto in diversi giudizi;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. di avvalersi di specifica e qualificata assistenza legale finalizzata alla definizione dell'accordo transattivo da concludersi con la Sig.ra M.G., per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari;
2. di conferire, occorrendo a sanatoria:
 - all'avvocato Stolzi Paolo, del foro di Firenze, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza in materia, incarico di assistenza legale specialistica, di carattere stragiudiziale, a supporto degli adempimenti alla definizione dell'accordo transattivo da stipularsi con la Sig.ra M.G.;
 - al Dott. Franco Marini di Firenze, medico legale, specialista di provata esperienza come da curriculum depositato agli atti, incarico peritale, al fine di definire nell'an e nel quantum il possibile ristoro da riconoscersi;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005;

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni

Strutture aziendali da partecipare :

S.C. Amministrazione , Gestione Risorse ,attività tecniche e Supporto alla ricerca
Settore Risorse Umane ed Affari Generali
Settore attività Tecnico Patrimoniali ed economici